

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

1. L'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione Quinta;
2. il numero di registro generale del procedimento è 3034/24;
3. il nominativo della parte ricorrente è Daniele Palladino e l'amministrazione resistente è il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante p.t.;
4. i provvedimenti impugnati sono: a) il Decreto del Direttore Generale del M.U.R. - U.S.R. per la Lombardia n. 2997 del 17.09.24 di approvazione della graduatoria di merito del concorso di cui al D.M. 06 dicembre 2023, n. 2575, per la classe di concorso A049 -Scienze motorie e sportive nell'istruzione secondaria di I grado, per la Regione Lombardia nonché della graduatoria medesima nella parte in cui non è contenuto il nominativo del ricorrente tra i vincitori del concorso in posizione n. 25 con punteggio 189; b) del verbale della commissione giudicatrice del predetto concorso, ignoti data e numero, di attribuzione del voto al titolo di accesso per la classe A049 del ricorrente; una agli atti preordinati connessi e consequenziali tra cui, qua tenus opus e nella sola parte in cui non è contenuto il nominativo del ricorrente tra i beneficiari le determinazioni del Direttore Generale dell'U.S.R. per la Lombardia n. 50313 del 23.09.24 e 3517 del 12.11.24; c) dei Decreti del Direttore Generale del M.U.R. - U.S.R. per la Lombardia prot. n. 3517 del 12.11.24, di integrazione della graduatoria approvata con precedente Decreto n. 2997 del 17.09.24, prot. n. 3544 del 18.11.24 di rettifica della predetta graduatoria e, per quanto possa occorrere del Decreto del Direttore Generale cit. prot. n. 63411 del 22.11.24;
5. estratto del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, con il sunto dei motivi, proposti da Daniele Palladino dinanzi al T.A.R. Lombardia – Milano, RG n. 3034/2024, per l'annullamento degli atti della procedura concorsuale per la classe di concorso A049 (Scienze motorie e sportive – I grado):
Il ricorrente, Daniele Palladino, ha partecipato al concorso bandito con D.M. 2575/2023 per le classi A048 e A049. Nella domanda telematica, per la classe A048, ha correttamente indicato il titolo di laurea con punteggio 103/110 (pari a 94/100); per la A049, ha invece selezionato erroneamente un'opzione

prevista dal sistema (“punteggio non indicato”), con conseguente attribuzione automatica del punteggio minimo di 3,75 per il titolo di accesso. Senza tale errore, avrebbe ottenuto 9,5 punti (calcolati secondo la formula: $(94-75) / 2 = 9,5$) per il titolo, che lo avrebbero portato a un totale di 187 punti e quindi in posizione migliore tra i vincitori della graduatoria approvata con decreto n. 2997/2024. Sintesi dei motivi di diritto: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 8 E 9 DEL BANDO DI CONCORSO, DEL D.M. n. 205 DEL 26.10.2023 ALLEGATO B, DELL'ART. 6 DELLA LEGGE N. 241/1990, DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ E RAGIONEVOLEZZA - CARENZA DI ISTRUTTORIA - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - ECCESSO DI POTERE - INGIUSTIZIA MANIFESTA: gli atti impugnati sono errati nella parte in cui la commissione esaminatrice ha valutato il titolo di accesso posseduto dal ricorrente negandogli il maggior punteggio (9,5 punti) rispetto a quello attribuitogli (3,75 punti) in ragione dell'asserita generica ed imprecisa compilazione della domanda di partecipazione al concorso. L'Allegato B al D.M. n. 205 del 26.10.2023 contenente la tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, e ripartizione dei relativi punteggi, alla lettera A.1.1, per il titolo d'accesso prevede che nel caso in cui il voto conseguito (p) sia superiore a 75 va applicata la seguente formula: $(p-75):2$.

Laddove non venga indicato il punteggio o il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti punti 3,75. Il ricorrente, avendo conseguito il voto di laurea di 103, pari a 94/100, aveva diritto a un punteggio di 9,5 [$(94-75):2 = 9,5$], che, sommato ai punti conseguiti per gli ulteriori titoli (19,5), al voto della prova scritta (82) e a quello della prova orale (78), gli avrebbe permesso di ottenere il punteggio complessivo di 189 e la posizione utile n. 25 della graduatoria finale di merito tra i vincitori del concorso.

Il titolo era stato correttamente indicato in altra sezione della stessa domanda: l'amministrazione avrebbe potuto correggere l'errore in base al soccorso istruttorio e al principio di autoresponsabilità temperata (Cons. Stato, n.

4951/2024). Pertanto è iniqua ed illegittima la valutazione che riposa su circostanze formali imposte dal sistema informatico e non su elementi sostanziali, quali la mancanza di requisiti di partecipazione o l'oggettiva tardività della domanda.

Il mancato riconoscimento del punteggio per i titoli effettivamente posseduti, collide con i principi di imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché con i più generali principi di ragionevolezza, proporzionalità, favor *participationis* che improntano di per sé l'azione amministrativa nella particolare materia concorsuale, anche se gestita in modalità telematica" (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 02/05/2024, n. 4017).

Inoltre l'amministrazione non ha considerato che la domanda era unica per entrambe le classi di concorso e che lo stesso titolo di laurea era già stato validamente valutato per A048.

Con il predetto gravame il ricorrente ha chiesto di essere autorizzato alla notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Istruzione e del Merito al fine di estendere il contraddittorio a tutti i soggetti partecipanti al concorso utilmente collocati nella graduatoria di merito per la classe di concorso A049 approvata con Decreto del Direttore Generale del M.U.R. - U.S.R. per la Lombardia n. 2997 del 17.09.24 dalla posizione n. 25 in poi ma essendo la notificazione individuale impossibile sia per essere ignoti i dati personali dei vincitori. P.Q.M. Il ricorrente ha pertanto concluso per l'accoglimento del ricorso, dei motivi aggiunti ed affinché venga ordinato all'amministrazione resistente di incrementare il punteggio inizialmente attribuitogli per i titoli (23,25) con quello illegittimamente disconosciutogli, così da raggiungere il punteggio complessivo, per i titoli, di 29 punti e da collocarsi tra i vincitori al 25° posto della graduatoria di merito con punti 189 (voto scritto 82 + voto orale 78 + titoli 29 = 189) in luogo di quelli idonei ma non vincitori. Vinte le spese e competenze di lite.

6. Si precisa che devono intendersi quali "controinteressati" tutti i soggetti inseriti nella graduatoria approvata n. 2997 del 17.09.2024, collocati in posizione antecedente a quella attualmente occupata dal ricorrente ovvero dalla posizione n. 25 in poi;

7. La prossima udienza per la trattazione del merito dell'anzidetto ricorso è stabilita per il giorno 22.09.25 lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it, attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

8. Si riporta qui di seguito il testo integrale dell'Ordinanza del T.A.R. Lombardia, Milano n. 431 del 28.04.25 con la quale è stato ordinato di integrare il contraddittorio nei confronti dei controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami:

“REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3034 del 2024, integrato da motivi aggiunti,

proposto da

Daniele Palladino, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Romaniello, Luigi Ciriello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso la sede della quale è domiciliato *ex lege* in Milano, via Freguglia, 1;

nei confronti

Alice Scotto Di Vettimo, rappresentato e difeso dall'avvocato Benedetta Lubrano,

con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Flaminia 79;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) del Decreto del Direttore Generale del MIUR - USR per la Lombardia n. 2997 del 17.09.2024 di approvazione della graduatoria di merito del concorso di cui al D.M. 06 dicembre 2023, n. 2575, per la classe di concorso A049 -Scienze motorie e sportive nell'istruzione secondaria di I grado, per la Regione Lombardia, nonché, della graduatoria medesima, nella parte in cui non è contenuto il nominativo del ricorrente tra i vincitori del concorso, in posizione n. 25, con punteggio 189;

b) del verbale della commissione giudicatrice del predetto concorso, ignoti data e numero, di attribuzione del voto al titolo di accesso per la classe A049 del ricorrente; con gli atti preordinati connessi e consequenziali tra cui, qua tenus opus e nella sola parte in cui non è contenuto il nominativo del ricorrente tra i beneficiari, le determinazioni del Direttore Generale dell'U.S.R. per la Lombardia n. 50313 del 23.09.24 e n. 3517 del 12.11.24.

B) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da PALLADINO DANIELE il 14/3/2025 :

- del Decreto del Direttore Generale del M.U.R. - U.S.R. per la Lombardia n. 2997 del 17.09.24 di approvazione della graduatoria di merito del concorso di cui al D.M. 06 dicembre 2023, n. 2575, per la classe di concorso A049 -Scienze motorie e sportive nell'istruzione secondaria di I grado, per la Regione Lombardia nonché della graduatoria medesima nella parte in cui non è contenuto il nominativo del ricorrente tra i vincitori del concorso in posizione n. 25 con punteggio 189;

- del verbale della commissione giudicatrice del predetto concorso, ignoti data e numero, di attribuzione del voto al titolo di accesso per la classe A049 del ricorrente; una agli atti preordinati connessi e consequenziali tra cui, qua tenus opus e nella sola parte in cui non è contenuto il nominativo del ricorrente tra i beneficiari le determinazioni del Direttore Generale dell'U.S.R. per la Lombardia n. 50313 del 23.09.24 e 3517 del 12.11.24;

- dei Decreti del Direttore Generale del M.U.R. - U.S.R. per la Lombardia prot. n. 3517 del 12.11.24, di integrazione della graduatoria approvata con precedente Decreto n. 2997 del 17.09.24, prot. n. 3544 del 18.11.24 di rettifica della predetta graduatoria e, per quanto possa occorrere del Decreto del Direttore Generale cit. prot. n. 63411 del 22.11.24.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Alice Scotto Di Vettimo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2025 il dott. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, in ragione di quanto emerso dalla relazione del Ministero resistente secondo cui, anche accogliendo la prospettazione di parte ricorrente, questi non raggiungerebbe comunque un punteggio tale da poter essere inserito in posizione utile nella graduatoria di merito (per la presenza di candidati con punteggio maggiore o in possesso di un titolo di riserva), non sembra sussistere allo stato quel

pregiudizio grave, irreparabile ed attuale per l'adozione dell'invocata misura cautelare;

Ritenuto, tuttavia, in ragione della sussistenza *prima facie* di profili di fondatezza delle censure dedotte con il ricorso in esame, di dover fissare la pubblica udienza per la definizione del merito della controversia;

- che, in vista della celebrazione della pubblica udienza, va ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti posizionati nella graduatoria finale della procedura *de qua*, che verrebbero ad essere sopravanzati dal ricorrente,

autorizzando la notificazione per pubblici proclami, con le seguenti modalità:

a) entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione, a cura della

Segreteria, della presente ordinanza, parte ricorrente dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla pubblicazione sul sito istituzionale, sezione

"Amministrazione Trasparente", del Ministero dell'Istruzione e del Merito
- U.S.R. Ufficio Scolastico Regione Lombardia, per almeno venti giorni consecutivi, di un avviso contenente le seguenti informazioni:

- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;
- il numero di registro generale del procedimento;
- il nominativo della parte ricorrente e dell'Amministrazione resistente;
- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- un estratto del ricorso introduttivo, con un sunto dei motivi di ricorso;
- la precisazione che devono intendersi quali "controinteressati" tutti i soggetti inseriti nella graduatoria approvata n. 2997 del 17.09.2024, collocati in posizione antecedente a quella attualmente occupata dal ricorrente;
- il testo integrale della presente ordinanza e l'indicazione della prossima udienza di trattazione del merito del ricorso;
- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it, attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- l'indicazione che la copia integrale del ricorso sarà trasmessa, per posta elettronica, a cura dell'U.S.R. Lombardia, ai controinteressati richiedenti, entro cinque giorni dalla relativa istanza;

b) entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;

Ritenuto di fissare la pubblica udienza per la definizione della controversia al 22 settembre 2025.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) respinge la domanda cautelare.

Dispone la notificazione del ricorso per pubblici proclami, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa, per la definizione del merito, la pubblica udienza del 22 settembre 2025.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Dongiovanni, Presidente, Estensore

Silvana Bini, Consigliere

Luigi Rossetti, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Daniele Dongiovanni

IL SEGRETARIO"

9. la copia integrale del ricorso sarà trasmessa, per posta elettronica, a cura dell'U.S.R. Lombardia, ai controinteressati richiedenti, entro cinque giorni dalla relativa istanza.

avv. Michele Romaniello

avv. Luigi Ciriello